

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 3/2020

Il giorno dieci del mese di febbraio dell'anno duemila venti, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Emilio Pirola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 febbraio 2017, per il triennio decorrente dal 28 febbraio 2017 al 27 febbraio 2020, per esprimere il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di prima variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Visto l'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]"*.

Visto l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]".

Visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater [...]"*.

Visto l'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno [...]"*.

Visto l'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo*

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [...]”.

Visto l'art. 175, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organi esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [...]”.*

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: “[...] *pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]”.*

Visto l'art. 239, comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] *nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]”.*

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Visto il decreto 30 marzo 2016, concernente “*Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, entrato in vigore il 22 aprile 2016, giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 21 aprile 2016, n. 93).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, gli articoli n. 2, n. 32, n. 131, n. 132, n. 133 e n. 134.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Visto il verbale n. 25/2019 del 26/11/2019, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2019 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2020-2022 e relativi allegati. Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti”.

Visto il proprio verbale n. 6/2019 del 09/04/2019, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2018 (ex art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2019 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018”.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2020 del 10 febbraio 2020 avente ad oggetto: “*Prima variazione d'urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2020-2022 art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000*”.

Esaminati i prospetti allegati alla predetta proposta di deliberazione, predisposti dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola ed illustrati al sottoscritto, dai quali si evince che occorre apportare una variazione alle previsioni dell’esercizio finanziario 2020.

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l’organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio.

Dato atto che la proposta di variazione si concretizza come di seguito riportato.

<i>Descrizione della variazione - esercizio finanziario 2020</i>	
Maggiori entrate	+24.000,00
Avanzo di amministrazione	+0,00
Fondo pluriennale vincolato	+0,00
Minori spese	+0,00
Totale della variazione (A)	+ 24.000,00
<i>Descrizione della variazione - esercizio finanziario 2020</i>	
Minori entrate	+ 0,00
Maggiori spese	+ 24.000,00
Totale della variazione (B)	+ 24.000,00
<i>Risultanze finali - esercizio finanziario 2020</i>	
Differenza (C) = (A) – (B)	0,00

Di seguito si riportano le risultanze del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 a seguito della presente proposta di variazione.

<i>Risultati dell'esercizio finanziario 2020</i>				
Descrizione	Stanziamento iniziale	Stanziamento in corso	Variazioni	Risultanze finali
Totale generale entrate	21.807.864,72	21.807.864,72	+24.000,00	21.831.864,72
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
F.do pluriennale vincol.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
Totale generale spese ^(*)	21.807.864,72	21.807.864,72	+24.000,00	21.831.864,72
^(*) di cui F.do plur. vin.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00

Riscontrato che per i conti in parte corrente, dell'esercizio finanziario 2020, si registrano movimenti fra i vari capitoli dei Titoli I°, II° e III° dell'entrata (maggiori entrate per Euro 24.000,00 e minori entrate per Euro 0,00 = Euro + 24.000,00) e dei Titoli I° della spesa (minori spese per Euro 0,00 e maggiori spese per Euro 24.000,00 = Euro + 24.000,00).

Riscontrato che per i conti in parte capitale, dell'esercizio finanziario 2020 non si registrano movimenti.

Riscontrato che per le partite di giro, dell'esercizio finanziario 2020, non si registrano movimenti.

Dato atto che in questa variazione non viene utilizzato Avanzo di amministrazione e che ad oggi per variazioni del Bilancio 2020/2022 non è stato applicato avanzi

Rammentando che le maggiori spese previste e finanziate con le maggiori entrate previste potranno essere attivate solo ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse, per cui gli impegni di spesa saranno regolarmente assunti esclusivamente ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse in entrata.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Rilevato che la proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 assicura il mantenimento degli equilibri e conferma il pareggio di bilancio.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio.

Dato atto che le variazioni proposte, avuto riguardo agli interventi complessivi, appaiono congrue ed attendibili e che, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati dagli artt. 165 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di formazione e modifiche al bilancio di previsione finanziario, oltre alle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie in materia di contabilità.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153, comma 4 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, espresso sia in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, sia sulla presente proposta di variazione di bilancio.

Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME

parere favorevole in relazione alla suindicata proposta di variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (ex art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto: *“Prima variazione d'urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2020-2022 art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000”*.

Trezzo sull'Adda, 10 febbraio 2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Zanisi".

Il Revisore unico dei Conti
Rag. Lorenzo Zanisi